

BARRIERE ARCHITETTONICHE: ACCESSIBILITA', VISIBILITA', ADATTABILITA'

Facciamo un po' di chiarezza...



Avete mai provato ad andare a spasso insieme ad un amico disabile?

Siamo nel 2008 e in un'era in cui oramai si dà quasi per scontato che le normative riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche (L.13/89, D.M.236/89, L.104/92, D.P.R.503/96) siano state largamente recepite dall'intera società, in quanto da più parti se ne è sentito e se ne sente ancora parlare, siamo costretti invece a fare i conti con gradini imprevisi, porte strette, pedane troppo ripide per poter essere superate senza fatica da un utente in carrozzina; scivoli con un piccolo gradino finale a dir poco insidioso e pochi posti auto riservati ai disabili. Senza contare poi il fatto che a volte sembra ancora mancare una reale coscienza civile collettiva, condivisa, che mostri un minimo rispetto (e non certamente pietà) nei confronti di queste persone, diversamente a quanto accade invece in altri paesi come la Germania o la Svizzera.

Mi capita spesso di andare in giro per la città oppure in viaggio di piacere con amici in carrozzina e ogni volta quindi faccio sempre più attenzione a tutti questi particolari. E' un'esperienza che dovrebbero fare tutti, a mio avviso, per comprendere così in concreto quali possano essere le reali problematiche di chi percorre luoghi e spazi dichiarati "accessibili". Chi si muove in auto, e deve prendere ad esempio l'autostrada, si trova a fare spesso i conti con autogrill che, pur esponendo il simbolo dell'accessibilità per le persone diversamente abili e del wc attrezzato, magari hanno davanti all'ingresso proprio una pedana in cemento o in metallo troppo ripida per poter essere affrontata spingendo da soli la carrozzina (la legge prevede infatti l'8% di pendenza, anche se è nostra opinione che il 5% sia l'unica che è possibile superare agilmente da soli e senza difficoltà); oppure, una volta arrivati davanti all'ingresso, l'accesso è impedito da una barra girevole che non permette quindi l'entrata con una carrozzina; di conseguenza, in questo caso, bisogna per forza attirare l'attenzione di un dipendente che venga poi ad aiutarti; teniamo presente che per una persona in carrozzina, e quindi non certamente alta quanto una in piedi, attirare l'attenzione di un dipendente all'interno, dove magari c'è anche tanta gente, può essere cosa non facile. I servizi igienici inoltre sono spesso privi di carta e/o sapone.

Per quanto riguarda poi gli alberghi è dif-

ficile trovare anche in questo caso strutture effettivamente accessibili. Il problema più grande riguarda proprio il bagno, spesso di modeste dimensioni, senza rialzo al wc e con la doccia non a pavimento oppure dotata di un seggiolino piccolo, senza braccioli o maniglioni di sicurezza vicini. Se poi la stanza dispone di un balcone, ci può essere un piccolo gradino per accedervi dato dallo stipite della porta-finestra presente. Ancora, il letto spesso è troppo basso per consentire il passaggio carrozzina-letto in modo agevole (soprattutto il ritorno in carrozzina da seduto sul letto). In sostanza, anche se in generale l'hotel dichiara di avere stanze adattate, l'utente disabile non può essere mai totalmente indipendente soggiornandovi ma deve essere sempre accompagnato da qualcuno con una netta limitazione della propria autonomia personale; la conseguenza è che gli utenti normalmente indipendenti (penso ad esempio a molti paraplegici) ne risultano fortemente penalizzati e si trovano quindi costretti a farsi accompagnare da amici o da assistenti quando invece non ne avrebbero assolutamente bisogno.

Sembrano tutte piccole cose, eppure è spesso questa la realtà con cui si deve fare i conti quando ci si muove in compagnia di persone disabili; "minuzie" che però alla fine, per una persona in carrozzina, fanno invece un'enorme differenza.

Che cosa prevede la legge rispetto al tema in questione?

La normativa legata all'abbattimento delle barriere architettoniche prevede obblighi diversi sia per gli edifici che per gli spazi esterni di pertinenza. Le differenze derivano dalla natura della proprietà (pubblica o privata); dalla funzione dell'edificio; dal suo utilizzo e dal tipo di intervento edilizio previsto. La prima regola consiste nel verificare anzitutto se l'edificio esaminato è di proprietà pubblica o privata: se è pubblica dev'essere accessibile; se è privata, invece, potrà essere accessibile, visitabile o solo adattabile in riferimento alla funzione e alle attività previste. Verificato il requisito necessario per l'opera edilizia da progettare, si dovranno quindi controllare tutte le indicazioni tecniche previste dalla normativa (per gli edifici pubblici D.P.R. 503/96; per quelli privati o privati ma aperti al pubblico L.13/89, D.M.236/89, L.104/92).



Ma cosa si intende per barriere architettoniche, accessibilità, adattabilità e visitabilità?

Specifichiamo meglio le varie definizioni.

Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta, impedita in forma permanente oppure temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Con il termine **“ACCESSIBILITÀ”** si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (*D.M.236/89, art. 2 lettera g*). Tale requisito deve consentire anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la possibilità di accedere ad uno spazio, un edificio, un servizio, e fruirne, muoversi liberamente al suo interno in sicurezza e autonomia, sostare, trovarvi servizi igienici, parcheggiare la propria auto. In altre parole: dalla persona anziana al non vedente, dalla mamma con tre bambini al paraplegico su sedia a ruote. Sono necessarie la totale assenza di barriere architettoniche e la presenza di adeguati elementi di ausilio e di orientamento. Dunque l'accessibilità esprime il più alto livello di qualità dello spazio costruito in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

Con il termine **“VISITABILITÀ”** invece si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione quelli di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta (*D.M.236/89, art.21 lettera h*). Quindi la visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato a una parte più o meno estesa dell'edificio

che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale (compresi la facile individuazione e l'agevole utilizzo di almeno un servizio igienico indifferentemente per ogni tipo di persona).

Per **“ADATTABILITÀ”** poi si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito e a costi limitati allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (*D.M.236/89, art.2 lettera i*). Il requisito dell'adattabilità di un'unità immobiliare è soddisfatto quando questa può essere resa idonea alle necessità di persone con ridotta o impedita capacità motoria tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano la struttura portante e la rete degli impianti comuni. Dunque l'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità dello spazio costruito, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; è, pertanto, un'accessibilità differita.

Infine vi è anche la definizione di **“VISITABILITÀ CONDIZIONATA”**. Negli edifici, nelle unità immobiliari o ambientali aperte al pubblico che non vengano sottoposte a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel *D.M. 236/89*, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale va poi affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui *all'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 384/78 (D.M. 236/89, art.5 c.7)*.

Come si può notare dunque le clausole in materia sono davvero numerose ed è molto facile confondersi in mezzo a tutte queste definizioni. Spero però che almeno queste poche righe di spiegazione siano state utili e siano servite per prendere maggiore confidenza con il complesso tema dell'“accessibilità”.

L'invito vuole essere quello di soffermarsi un attimo di più e soprattutto di riflettere sul fatto che a volte basterebbe davvero poco per rendere migliore la vita di ognuno di noi. Eppure...

Stefano Scarafile